

*Giunta Regionale della Campania*

Area Generale di Coordinamento  
Sviluppo Economico  
Settore Regolazione dei Mercati  
Il Dirigente

## REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0396110 del 06/05/2010 ore 09,12

Dest.: DIREZIONE REGIONALE AGENZIA DELLE DOGANE  
AREA VERIFICHE E CONTROLLI TRIBUTI DOGANALI  
Fascicolo : ZU10.XLIII/1.52



Oggetto: Decreto legislativo  
22 febbraio 2006 n.128 -  
Nota esplicativa.

Alla Direzione Regionale  
dell'Agenzia delle Dogane  
Area Verifiche e Controlli Tributi  
Doganali Accise - Laboratori Chimici  
Ufficio Autorizzazione e Controllo  
Depositi  
Via A. De Gasperi, 20  
80133 Napoli

All'Agenzia delle Dogane di Napoli 2  
Via A. De Gasperi, 20  
80133 Napoli

All'Agenzia delle Dogane di Avellino  
Via Pianodardine, 82  
83100 Avellino

All'Agenzia delle Dogane di Benevento  
Via Martiri d'Ungheria  
Palazzo Uffici Finanziari  
82100 Benevento

All'Agenzia delle Dogane di Caserta  
Interporto Sud Europa  
Varco Ficucella  
81024 Maddaloni (CE)

All'Agenzia delle Dogane di Salerno  
Via Molo Manfredi, 4  
84100 Salerno

Con la Gazzetta Ufficiale n.74 del 29 marzo 2006 u.s. è stato pubblicato il Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n.128 di "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52 della legge 23 agosto 2004, n.239".

Tale decreto legislativo, entrato in vigore il 30 marzo 2009, così come disposto all'art.15 "Norme transitorie", ha stabilito in anni tre, decorrenti dalla data di entrata in vigore del citato decreto, il termine ultimo entro il quale i titolari delle concessioni rilasciate ai sensi dell'art.2 della legge 2 febbraio 1973 n.7, dovevano conseguire i requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 dandone comunicazione all'Ente competente (Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati, Centro Direzionale Isola A/6 80143 Napoli) pena decadenza del titolo autorizzativo di cui sopra.

E' appena il caso di rammentare che il nuovo provvedimento legislativo disciplina l'installazione e l'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti, nonché l'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL stabilendo, tra l'altro, che le dimensioni minime dei nuovi impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL non deve essere inferiore a mc.100 in serbatoi fissi, e stabilendo nuove norme per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bombole e serbatoi.



Entrando nel merito dell'attività di distribuzione di GPL attraverso recipienti è necessario stabilire le diverse tipologie di questa attività, così come sancito dal decreto legislativo 128/06 che individua Commercializzatori, Operatori terzi e Rivenditori.

1. Il commercializzatore è il soggetto proprietario delle bombole o serbatoi ed è in possesso dei requisiti stabiliti dall'art.8 e 9 (per le bombole) 13 e 14 (per serbatoi). Ai fini dello svolgimento di tale attività (commercializzatore) è sufficiente che il soggetto proprietario delle bombole o serbatoi comunichi e dichiari sotto la propria responsabilità all'Ente competente, il possesso di tutti i requisiti previsti dal D.Lgs.vo 128/2006 senza che l'Ente rilasci alcun titolo autorizzativo. Per tutti i commercializzatori titolari di concessioni rilasciate ai sensi dell'art.2 della legge 2 febbraio 1973 n.7, antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, che non abbiano conseguito i requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14, dandone comunicazione all'Ente competente, entro il termine del 30/03/2009 le concessioni sono da considerarsi decadute.

2. L'operatore terzo è colui che fa parte integrante dell'organizzazione commerciale dell'azienda distributrice di GPL che è in possesso dei requisiti stabiliti dall'art.8 e 9 (per le bombole) 13 e 14 (per serbatoi) che effettua la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio dell'azienda distributrice e attraverso recipienti di proprietà dell'azienda stessa e solo per questa tipologia di operatori è prevista l'autorizzazione alla vendita dall'Ente competente, previo loro domanda.

3. Il rivenditore è il dettagliante di GPL confezionato in bombole autorizzato dal Comune dove svolge l'attività commerciale;

In tal senso, il nuovo provvedimento legislativo ha inteso introdurre nuovi criteri al fine di un riordino complessivo della disciplina dell'intero Settore del GPL per uso combustione per una maggior efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini.

Si ringrazia per l'attenzione e per la diffusione che le SS.LL. vorranno assicurare alla presente.

Il Dirigente del Settore  
(Dr. Luciano Califano)

P.i. Guido Amarante